



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0016586/18 del 31/07/2018

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 24/07/2018

Esame del ricorso n. 1202119/2017 del 09/10/2017

proposto da ██████████ ██████████

nei confronti di 3111 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 24/07/2018

FATTO

Il ricorrente lamenta la non corretta determinazione nel contratto del TAEG, per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della polizza assicurativa. In particolare, rappresenta di aver stipulato un finanziamento personale in data 22/09/2009, aderendo in tale occasione a una polizza assicurativa che, pur se formalmente qualificata dal contratto come facoltativa, avrebbe natura obbligatoria e che il TAEG con l'inclusione dei costi assicurativi sia pari al 11,40%, a fronte di un TAEG contrattuale pari al 10,78%. Conseguentemente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma ulteriore rispetto al capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti nella misura del tasso minimo dei *bot*; la restituzione dell'eccedenza maturata, derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato al tasso minimo dei *bot* e la rideterminazione gli importi dovuti per le restanti rate, ricalcolate al medesimo tasso minimo dei *bot*. Chiede, altresì, il rimborso delle spese sostenute.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per l'inidoneità della procura, sia nel reclamo che nel ricorso, dal momento che la firma del ricorrente non sarebbe stata autenticata. In ordine alla supposta erroneità del TAEG, l'intermediario rileva come lo stesso sia stato calcolato in conformità della normativa vigente all'epoca della stipula del finanziamento (l'art. 122 T.U.B., il D.M. 8/7/1992 art. 2, c. 4°, e il D.M. del 6 maggio 2000) che prevedeva, tra l'altro, l'esclusione di una serie di oneri, tra cui le spese per assicurazioni non imposte al finanziato. Fa presente che il carattere facoltativo delle polizze viene ampiamente rappresentato nel documentazione contrattuale, ove nella sezione "Copertura assicurativa facoltativa" è contenuta la possibilità per il cliente di scegliere se aderire o meno alla stessa, nonché la possibilità di scegliere a quale linea assicurativa aderire tra le disponibili *ivi* indicate. Evidenzia, inoltre che le polizze sono



state stipulate ad esclusivo beneficio dell'assicurato, a cui vantaggio andranno gli eventuali indennizzi che dovessero essere pagati al verificarsi degli eventi contemplati dalle polizze. In aggiunta, rileva che entrambe le polizze prevedono il diritto di recesso da parte dell'assicurato, senza che l'esercizio dello stesso comporti alcuna conseguenza sull'efficacia del contratto di finanziamento e che la durata della copertura assicurativa è legata alla possibilità che si verifichi il rischio assicurato. Eccepisce il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, il quale si sarebbe limitato a richiamare una serie di elementi fattuali desumibili dalle decisioni ABF, che sono indice del carattere accessorio - ma non per questo obbligatorio - delle polizze.

DIRITTO

Preliminarmente, mette conto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata autenticazione della sottoscrizione del cliente, in calce al mandato conferito per la fase del reclamo.

L'eccezione non merita di essere accolta. Per vero, come costantemente affermato da questo arbitro, le 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari' non prescrivono particolari formalità per la presentazione del reclamo e, in particolare, non dispongono l'autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente ad altro professionista che lo rappresenti. D'altronde, il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale, costituendo esclusivamente l'atto "con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo" (cfr. "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. I, § 3; Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. I, § 3). Al reclamo non è, pertanto, applicabile il disposto dell'art. 83 c.p.c., in tema di procura alle liti, ai fini dell'esercizio del diritto di azione dinanzi al giudice ordinario (Cfr. Coll. Bari, decisione n. 7080/18; n. 3443/18; Coll. Milano, decisione n. 14681/17; Coll. Roma, decisione n. 13826/17)."

In ordine alla presunta inammissibilità della domanda, poiché volta a sollecitare un'attività consulenziale da parte del Collegio, si fa presente che il ricorrente effettua contestazioni specifiche e allega una perizia a sostegno delle pretese avanzate.

Nel merito la questione sottoposta al Collegio attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione, nel calcolo del TAEG del costo di una copertura assicurativa.

Il Collegio è chiamato a verificare la correttezza dell'operato dell'intermediario che non ha incluso i costi relativi alle polizze assicurative nel calcolo del TAEG dei due finanziamenti, alla luce della disciplina di riferimento vigente all'epoca delle stipule. Si tratta cioè di stabilire se, nel caso di specie, alla luce delle indicazioni provenienti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, la clausola relativa alle polizze assicurative sia da qualificarsi come facoltativa (e dunque correttamente non inclusa dall'intermediario nel TAEG) od obbligatoria (e dunque da includere nel TAEG, in base a quanto disposto dalla normativa). Per stabilire la natura obbligatoria o facoltativa della clausola relativa alle polizze assicurative, spetta al mutuatario dimostrare che la polizza rivesta carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte. È consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza; - ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Nel caso di specie si tratta di una polizza a copertura del credito, posta a copertura del decesso del debitore; sottoscritta contestualmente al finanziamento; di durata pari a quella del finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo; il beneficiario della copertura è l'intermediario. Il contratto prevede la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni.

Sussistono, pertanto, elementi indiziari della natura obbligatoria della polizza.

Avendo riguardo a quanto affermato dalle pronunce del Collegio di coordinamento sopra richiamate (dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) in merito agli elementi mediante i quali l'intermediario può dare prova del carattere realmente facoltativo della polizza, si rileva che l'intermediario non abbia provato di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza, né ha dimostrato di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio.

Si rileva preliminarmente che al presente contratto si applicano le norme del TUB antecedenti alle modifiche operate dal D.lgs. n. 141/2010 (entrate in vigore 17/05/2011). Riconosciuta l'operatività del rimedio dell'applicazione del tasso legale sostitutivo anche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010, in forza di quanto previsto dall'allora vigente art. 124, 5° T.U.B. (cfr. Collegio di coordinamento decisione n. 1430/2016 confermata da Coll. Coord. n. 12832/2018) e accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto stipulato nel 2009, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento e che, pertanto, l'intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e debba restituire alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il ricorrente ha, altresì, diritto alle refusione delle spese di assistenza professionale, equitativamente liquidate in € 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l'eccedenza percepita. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI